

Normativa vigente sull'utilizzo delle ore eccedenti l'orario frontale di copertura dei tempi scuola afferenti al monte ore dell'Organico di Istituto:

- a) Art 7 comma 2 del D.L. n°297/94, il quale stabilisce che: “il Collegio docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del Circolo o dell'Istituto.....Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita a ciascun docente...”;
- b) Gli art. n°3,4,5,6 del D.P.R. 275/99 (Autonomia scolastica) stabiliscono che tutti gli aspetti della didattica (programmazione, valutazione, sperimentazione, organizzazione) sono attribuiti all'Istituzione scolastica (attraverso deliberazione degli Organi Collegiali);
- c) l'art.28 comma 5 del CCNL 2006/2009 il quale stabilisce che “Nell'ambito delle 22 ore di insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri [...]”;
- d) nonostante l'art. 4 comma 4 del Dpr 89/2009 abbia previsto per qualunque modulo orario della scuola primaria l'eliminazione delle compresenze, successivamente l'art. 4 comma 2 del Ccni 26/6/2009 ha ribadito nella sostanza il contenuto del comma 5 dell'art. 28 del Ccni 2007 *“la sostituzione dei docenti di scuola primaria assenti fino a un massimo di 5 giorni, avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti, nell'ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell'orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante; sono peraltro possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell'orario suddetto nei limiti previsti dalla contrattazione d'istituto”*, (quindi previa delibera del Collegio, che modifichi il *Piano delle attività*);
- e) la C.M. n°38 (Organici di Diritto) del 2 aprile 2009 che dettando i passaggi applicativi della L. 169/08 (Legge Gelmini) indica i possibili utilizzi delle ore eccedenti/ex compresenze/contemporaneità: per le classi a Tempo corto *“...ampliare l'offerta formativa della scuola fino a 30 ore.....assicurare il tempo mensa per le classi che attuano rientri pomeridiani.....programmare ed organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa”* (pag.8) e per le classi a Tempo Pieno *“.....potranno essere utilizzate prioritariamente per*

l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e, successivamente, per organizzare e programmare le attività educative e didattiche in base al Piano dell'offerta Formativa" (pag.9)

- f) La C.M. n°63 del 6 luglio 2008 (Organici di fatto) ribadisce questa indicazione e alla voce "scuola primaria" prevede l'utilizzo delle ore eccedenti degli ex-Moduli per "... *assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri pomeridiani e, in subordine, a programmare ed organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa.*" (pag.6) e l'utilizzo delle ore eccedenti del Tempo Pieno (44 ore settimanali per classe) per "...*l'ampliamento del Tempo Pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano in rientri pomeridiani).*" (pag.7);
- g) l'atto di indirizzo MIUR del 8.09.09 recante i criteri generali necessari ad armonizzare gli aspetti pedagogici, didattici ed organizzativi con gli obiettivi previsti dal regolamento DPR del 20.03.2009 n° 89, al punto 3.2.3 (Le modalità organizzative) stabilisce:
"Le diverse articolazioni dell'orario (24, 27, 30 e 40 ore) richiedono un disegno progettuale coerente, rigoroso e organico. Spetta ad ogni istituzione scolastica, nelle sue diverse articolazioni, nel rispetto dei bisogni e delle vocazioni degli alunni e sulla base delle scelte pedagogiche dei docenti, adottare le soluzioni organizzative più idonee al raggiungimento dei traguardi attesi.
I modelli organizzativi. *Tutti i modelli orario (24, 27, 30, 40 ore) confluiscono in un progetto pedagogico in cui la diversa consistenza oraria si integra in un piano formativo unitario con comuni traguardi di competenze da raggiungere. ... In sostanza, l'indicazione del modello lascia autonomia alle scuole per strutturare orari e assetti didattico-organizzativi, nell'ambito dell'organico assegnato, secondo la propria programmazione e valutazione";*
- h) Il Piano dell'Offerta formativa dell'Istituto Oltrarno che norma l'organizzazione interna dell'Istituto, i suoi obiettivi e le sue priorità.

Nessun riferimento normativo indica l'obbligatorietà dell'utilizzo delle ore eccedenti l'orario frontale di copertura dei tempi scuola per le supplenze; ogni fonte normativa individua nel Collegio docenti l'unico organo decisionale.